



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MOTTOLA | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RATTI | UGO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GHITTONI | CECILIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 565/14
depositato il 13/06/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 12/1T/006297/000/P03 REGISTRO 2012
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MODENA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

ANTONIONI DOTT. GIORGIO
VIALE CORASSORI NR.72 41100 MODENA MO

BLASSETTI MIRELLA
VIA LAVINO 243 40050 MONTE SAN PIETRO BO

MAZZETTI FRANCESCO
VIA LAVINO 245 40050 MONTE SAN PIETRO BO

MAZZETTI ANGELA
VIA BELVEDERE 32 40069 ZOLA PREDOSA BO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 565/14

UDIENZA DEL

21/07/2015 ore 14:30

SENTENZA

N°

848

PRONUNCIATA IL:

21/7/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/1/2015

Il Segretario

Con ricorso depositato il 13/06/2014 la società _____ impugnava avviso di liquidazione n. 12/1T/006297/000/P03 per l'anno d'imposta 2012 relativo all'atto rogato dal Dott. _____, Notaio in _____, il quale in data 16/05/2012, registrava telematicamente al numero 6297, serie 1T, l'avvenuta stipulazione, in data 14/05/2012, di un "TRUST" autodichiarato irrevocabile, denominato "Trust di garanzia nell'interesse delle banche portatrici di fidejussioni prestate nell'interesse della società _____ in liquidazione" (di seguito solo "trust"), nel quale i Sig.ri _____ e _____ nominavano loro stessi, congiuntamente, quali "Trustee" e il Dott. _____

quale "Guardiano", al fine di salvaguardare il patrimonio sociale della società "_____ in liquidazione", della quale il Sig. _____ risultava essere liquidatore *pro tempore*, l'atto veniva così assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Modena, ritenendo che la costituzione del *trust* fosse da qualificare come vincolo di destinazione, ne richiedeva l'imposizione con imposta proporzionale dell'8% in applicazione del D.L. 262/2006, convertito in Legge 286/2006.

I Sig.ri _____ e _____, chiedono l'annullamento del sopracitato avviso di liquidazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47 e 49, convertito dalla L. 23 novembre 2006, n. 286, sostenendo che tale norma non sia direttamente applicabile nel caso di *trust* autodichiarato in quanto ritenuto privo di effetti traslativi. Con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate, per contro, con memoria depositata il 9/07/2014, conclude per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

La Commissione, previa sospensione dell'atto impugnato, nel merito, letti gli atti, esaminati i documenti, udita la discussione in pubblica udienza ritiene di dover accogliere il ricorso.

L'art. 2 comma 47, del D.L. n. 262/2006, rimandando al D.Lgs. n. 346/90 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, riconosce nel trasferimento, e quindi nell'arricchimento, conseguito da un soggetto terzo per effetto di donazioni, atti di trasferimento a titolo gratuito e di costituzioni di vincoli di destinazioni, la base di legittimazione per la fattispecie impositiva proporzionale, ove il soggetto passivo risulti essere il beneficiario del negozio giuridico, così come affermato dal dato

Lgs. 346/90 recita, sull'oggetto dell'imposizione, che "L'imposta sulle

successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi” e l’art. 2 sulla territorialità enuncia che *“l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”*. Pertanto, il testo legislativo fa espresso riferimento alle situazioni in cui un terzo, traendo vantaggio da un trasferimento in suo favore di un bene o diritto, ottenga un arricchimento personale.

Nel caso in esame, a parer della Commissione, con la costituzione di un vincolo giuridico e con la nomina dei trustee quali congiuntamente a settlor, non è possibile riscontrare il vantaggio prospettato dal testo legislativo in capo ad alcuno dei soggetti ricorrenti. Difatti, la nomina di trustee e di settlor in capo alle medesime persone, ha permesso solo la costituzione di un vincolo di destinazione dei beni in oggetto, quale conseguenza del negozio giuridico, senza influenzare il trasferimento del diritto di proprietà.

La Commissione, rifacendosi a quanto già pronunciato con Ordinanza dalla Suprema Corte di Cassazione. civ. Sez. VI, del 24/02/2015, n. 3735: *“Conformemente alla definizione di trust in base all’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, secondo cui per trust “si intendono i rapporti giuridici istituiti... qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse del beneficiario”, ricorda come “la causa del relativo negozio sta nella conformazione funzionalmente orientata della proprietà”*. Nella stessa vertenza, la Corte aveva statuito in merito ad un negozio che, per quanto definito “trust”, non ne deteneva i caratteri fisiologici, alla stregua di quanto prospettato nella vicenda cui fa seguito: il “trust” difetta di uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia manca il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell’effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell’interesse programmato. Questa motivazione proprio perché la Corte si rifaceva a quanto deciso nella Convenzione dell’Aja ovvero che la causa del negozio dovesse riferirsi alla proprietà, è la stessa Ordinanza che sostiene che *“Conferendo beni in trust, difatti, il disponente mira a modificare il risultato finale del negozio esterno di attribuzione patrimoniale, mediante l’obbligo assunto dal trustee d’imprimere a quanto trasferito la destinazione finale voluta”*. In virtù di ciò, la Corte presuppone che vi sia stato un trasferimento di (proprietà dei) beni o diritti sui quali imprimere quella che è definita “destinazione finale voluta”.

Questa Commissione rileva che i ricorrenti risultano essere solo limitati nell'esercizio della disponibilità del patrimonio vincolato dal trust, ma non vi è stato alcun effetto reale traslativo di proprietà, la quale risulta essere rimasta in capo al settlor. Ration per cui, i settlors sono al tempo stesso anche trustee così venendo a rimarcare la non esistenza di un trasferimento.

La domanda dell'Ufficio non può trovare accoglimento anche in ragione di quanto già affermato dalla Suprema Corte, sez. VI, con Ordinanza n. 3737/15 del 24/02/2015, la quale ha esposto che: *“Va applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull'attribuzione di danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi”*. Pertanto, la Suprema Corte nel riconoscere l'imposizione del vincolo di destinazione, come autonomo presupposto per l'imposizione, richiede, come ulteriore requisito, che il conferimento in trust sia destinato ad essere investito a beneficio di terzi. Secondo la Commissione si deve fare distinzione tra destinazione del trust e la sua finalità: nel primo caso, come statuito dalla Corte, la destinazione è riferita al trust stesso, ovvero al caso in cui il negozio sia stipulato tra più soggetti distinti di cui uno ricopre la funzione di beneficiante e l'altro di disponente. Nel secondo caso, invece, ci si deve riferire alle finalità perseguite dai partecipanti al trust, ovvero alle motivazioni che hanno spinto i partecipanti a contrarre, senza che vi sia alcuna rilevanza giuridica in merito.

Pertanto, non essendo il trust a beneficio di un soggetto terzo diverso dal disponente, anzi trovandosi una corrispondenza tra settlor e trustee, la Commissione ha ritenuto che il vincolo di destinazione (a differenza di quanto argomentato dall'Agenzia) non possa essere di per sé presupposto per l'imposizione; venendo a mancare quella distinzione di ruoli all'interno del trust che avrebbero generato trasferimento di proprietà dei beni con conseguente arricchimento del settlor quale presupposto per imposizione all'imposta proporzionale.

Il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Modena, lì 21/07/2015

Il trust in Italia
Associazione




Il Presidente
